


Sezione del lavoro - Ufficio giuridico  
Residenza governativa  
Piazza Governo  
6501 Bellinzona

telefono +4191 814 31 03  
fax +4191 814 44 96

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia



telefono +41 91 814 31 03

## Decisione concernente (Decisione n. **339289750**)

Ufficio giuridico,

### Decisione concernente l'indennità per lavoro ridotto (Decisione n. **339289750**)

L'Ufficio giuridico,

nel caso Azienda SA, Bellinzona  
(n. RIS: 00000000 / sett. d'esercizio: Tutta l'impresa);

visti l'art. 31 e seg. LADI, 46 e seg. OADI, nonché l'art. 2c lett. e RL-rilocc;  
esaminato il preannuncio di lavoro ridotto del 00.00.2020

**decide**

di sollevare opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è riconosciuto per il periodo dal 00.00.2020 al 00.00.2020.

#### Fattispecie e motivi

I lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o integralmente sospeso hanno diritto ad un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre condizioni, la perdita di lavoro è computabile.

È computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze improvvise ed imprevedibili, rispettivamente a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (artt. 31, 32 LADI, art. 51 OADI).

Sulla base della documentazione presentata, considerate le circostanze straordinarie legate al coronavirus, i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto attiene all'esame di competenza dell'autorità cantonale, sono adempiuti.

